

ALLEGATO

Le garanzie organizzative e tecniche presso la BCE per prevenire abusi o accessi o trasferimenti illeciti comprendono:

- a) per quanto riguarda le persone:
 - i) tutte le persone che hanno accesso a informazioni non pubbliche della BCE sono responsabili per quanto riguarda la conoscenza e l'applicazione della politica e delle norme della BCE sulla gestione e la riservatezza delle informazioni;
 - ii) una procedura relativa ai nulla osta di sicurezza che garantisca come solo le persone sottoposte a controllo e autorizzate abbiano accesso ai locali della BCE e alle relative informazioni non pubbliche;
 - iii) misure di sensibilizzazione alla sicurezza informatica, delle informazioni e fisica;
 - iv) svolgimento di formazioni periodiche per i membri del personale e i fornitori esterni di servizi;
 - v) i membri del personale della BCE sono soggetti a rigorose norme in materia di segreto professionale stabilite nelle condizioni di impiego e nelle norme sul personale della BCE, la cui violazione dà luogo a sanzioni disciplinari;
 - vi) norme e obblighi che disciplinano l'accesso dei fornitori esterni di servizi o degli appaltatori alle informazioni non pubbliche della BCE che sono stabilite in accordi contrattuali;
 - vii) controlli degli accessi, compresa la suddivisione in zone di sicurezza, eseguiti in modo da garantire che l'accesso delle persone alle informazioni non pubbliche della BCE sia autorizzato e limitato sulla base delle esigenze operative e dei requisiti di sicurezza;
- b) per quanto riguarda i processi:
 - i) sono posti in atto processi per garantire l'attuazione, il funzionamento e la manutenzione controllati delle applicazioni informatiche a supporto dell'attività della BCE;
 - ii) utilizzo di applicazioni informatiche per l'attività della BCE che siano conformi agli standard di sicurezza della BCE;
 - iii) presenza di un programma completo di sicurezza fisica che valuti costantemente le minacce alla sicurezza e comprenda misure di sicurezza fisica atte a garantire un adeguato livello di protezione;
- c) per quanto riguarda la tecnologia:
 - i) tutti i dati elettronici sono conservati in applicazioni informatiche conformi agli standard di sicurezza della BCE e quindi protetti da accessi o alterazioni non autorizzati;
 - ii) le applicazioni informatiche sono implementate, gestite e mantenute a un livello di sicurezza commisurato alle esigenze di riservatezza, integrità e disponibilità delle applicazioni informatiche, che sono basate su analisi di impatto operativo;
 - iii) il livello di sicurezza delle applicazioni informatiche è regolarmente convalidato mediante valutazioni della sicurezza tecniche e non tecniche;
 - iv) l'accesso alle informazioni non pubbliche della BCE è concesso conformemente al principio della necessità di sapere e l'accesso privilegiato è strettamente limitato e rigorosamente controllato;
 - v) sono posti in atto controlli per individuare e dare seguito alle violazioni di sicurezza effettive e potenziali.

21CE2554

